



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 10/22

Dec. n. 13/22

Il giorno 25 ottobre 2022 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

GUIDI Paolo Mauro, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2019 con il M.C. "DRAGONE" (del quale era PRESIDENTE) con tessera n. 19020676, e dal 4.11.2019 soggetto al ritiro della tessera per anni 3, giusta decisione del Tribunale federale n° 5/2019 (e quindi perseguibile ex art. 103.5 RdG.);

Incolpato di:

«violazione degli artt. 1 e 10 del RdG, e ciò in quanto, in epoca imprecisata del 2020 falsificava un cospicuo numero di tessere federali che, dietro pagamento del relativo corrispettivo, consegnava a FERRI Daniele, FRIGERIO Danilo, FEDERICI Giorgio, LICI Gerri, BIAGIARELLI Mario ed altri, già tesserati col M.C. DRAGONE da lui presieduto; inoltre nei primi mesi del 2021 si faceva consegnare il corrispettivo dell'acquisto delle tessere di tale anno da un numero imprecisato di componenti del moto club DRAGONE ai quali forniva ulteriori tessere false e, di fronte alle obiezioni dagli stessi mosse in merito al mancato riscontro di tale tesseramento negli archivi federali, attribuiva ciò ad un "ritardo" nella registrazione da parte della FMI, senza fare menzione alcuna del fatto che il Moto Club DRAGONE non fosse più riaffiliato.

Con la recidiva pluriaggravata ex art. 49 del RdG, essendo stato già sanzionato con decisione GUF n° 46/2013 del 7.10.2013 e decisione del Tribunale federale n° 5/2019 del 4.11.2019 (con fine sanzione il 3.11.2022).».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 27 settembre 2022, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di GUIDI Paolo Mauro al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 27.9.2022, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 25 ottobre 2022, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 25 ottobre 2022, assente il deferito, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di discussione il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi ai sensi dell'art. 41 del RdG la sanzione della radiazione.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare provata a disamina delle evidenze raccolte dal Procuratore Federale e acquisite in dibattimento.

Sulla scorta dell'informativa pervenuta dall'ufficio tesseramento FMI, con allegati a intendersi qui richiamati, appare riscontrato come il GUIDI avesse effettivamente rilasciato tessere false agli iscritti al M.C. DRAGONE da lui presieduto, nel far ciò, abusando della carica e raccogliendo somme mai pervenute in Federazione.

La gravità dei fatti in addebito, incontrovertibili per quanto integralmente ammessi dall'incolpato in sede di audizione tenutasi in data 26.09.2022 durante il corso delle indagini, non lascia margini a questo Tribunale per valorizzare esternazioni di pentimento, attesa la portata di comportamenti consumati sotto inibitoria, e, comunque, per aver il deferito mentito al fine di tacitare le ripetute lamentazioni a lui mosse dagli iscritti al M.C. DRAGONE, colpevolizzando, per i ritardi a suo dire occorsi negli adempimenti di registrazione, i preposti uffici federali.

Non essendo il soggetto nuovo a condotte di frode sportiva legate al rilascio di tessere false e certificati di iscrizione al Registro Storico Nazionale FMI risultati a posteriori contraffatti, evincendosi tali comportamenti già accertati in sede di Giustizia Sportiva con sentenze inimpugnate, posto che la condizione di recidiva aggravata risulta correttamente contestata agli effetti di cui all'art. 49 R.d.G., andrà senz'altro applicata al deferito la sanzione della radiazione in conformità alle richieste del Procuratore Federale, che appaiono condivisibili e andranno accolte in *toto*.


PQM


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 10, 41, 49 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

GUIDI Paolo Mauro, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2019 con il M.C. "DRAGONE" (del quale era PRESIDENTE) con tessera n. 19020676,

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 41 RdG la sanzione della RADIAZIONE.

Depositata il 2 novembre 2022

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Il presente provvedimento sia comunicato a:

Guidi Paolo Mauro;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Direttori di Gara;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;

Ufficio Registro Storico Nazionale;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Co. re. Marche;
Ufficio Stampa F.M.I.
Segretario Generale C.O.N.I.;
C.O.N.I. – Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva -
Conformità Norme e Regolamenti Sportivi;
Procura Generale dello Sport (Inserimento nella piattaforma informatica
“Sistema di Giustizia Sportiva”)
A tutte le Federazioni Sportive Nazionali;
A tutte le Discipline Sportive Associate;
A tutti gli Enti di Promozione Sportiva.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.